

Tribunale sez. lav. , - Rimini, 09/04/2019, n. 24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 572/2017 promossa da:
SU. Ma. An. (C.fsc. (omissis...)) rappresentato e difeso dall' avv.
Daniela Magnani ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in
Rimini alla Via Flaminia n. 183/H

RICORRENTE -

CONTRO

COOP. 134 Coop. Sociale (C.F. e P. IVA (omissis...)) con sede legale a (omissis...) in persona del legale rappresentante pro tempore ;
rappresentata e difesa dall'avv. Adalberto Perulli del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Mancuso sito in Rimini, Via Marecchiese n. 4,

RESISTENTE-

CONCLUSIONI

(si omettono le conclusioni delle parti)

MOTIVAZIONE

La domanda presentata da SU. Ma. An. - che nel periodo 1\01\2013- 1\12\2016 ha prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore di ECOSERVIZI L'OLMO Coop. Soc. a r.l. oggi COOP. 134 (in seguito alla fusione per incorporazione con la Cooperativa NEL BLU) in forza di contratto di lavoro a tempo determinato in data 27-31\12\2012 trasformato in data 30\06\2014 a tempo indeterminato con mansioni di operatore addetto ai servizi ecologici inquadrato al livello B1 del CCNL COOPERATIVE SOCIALI - di vedersi riconosciuto il livello retributivo B3 del CCNL Servizi Ambiente-FISE in relazione alla mansione effettivamente svolta di conducente dei mezzi per il servizio di igiene ambientale addetto alle attività di raccolta, carico, scarico di rifiuti ed attività accessorie con l'ausilio di veicoli per la conduzione dei quali è richiesta la patente C , all'esito della espletata istruttoria è risultata fondata e meritevole di integrale accoglimento.

Va premesso come la categoria in cui è contrattualmente inserito il ricorrente è quella di operatore addetto ai servizi ecologici inquadrato al livello B1 (ex 3. livello) del CCNL COOPERATIVE SOCIALI per il quale è prevista una paga base minima di Euro 1.345,21 e che secondo la relativa declaratoria comprende in generale i seguenti profili professionali "...Operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetta/o all'infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o...".

Profilo professionale quello di AUTISTA CON PATENTE B/C che a pagina 29 del CCNL COOPERATIVE SOCIALI viene così sinteticamente descritto :
" ...Provvede alla guida di automezzi conducibili con patente B o C, per il trasporto di persone e/o beni; conosce e applica le normative inerenti il trasporto di persone in condizione di svantaggio e merci alimentari deteriorabili; controlla lo stato di efficienza degli autoveicoli e ne cura la relativa custodia; provvede all'individuazione e alla segnalazione di difetti, guasti ed anomalie di funzionamento e a riparazioni di tipo semplice, predispone rapporti di servizio nei quali effettua registrazioni ed annotazioni..."

Il trattamento economico al quale il ricorrente ambisce in via principale è invece quello relativo al profilo professionale previsto dal CCNL Servizi Ambiente- FISE - Area Conduzione (area alla quale appartiene " ...il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell'ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il

rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in concorso con altri lavoratori dei quali può avere il coordinamento ...) Parametro B LIVELLO 3 di " Addetto alle attività di raccolta, carico, scarico e attività accessorie con l'ausilio di veicoli (patente C), in concorso di uno o più addetti o in singolo " per il quale è prevista una paga base minima di Euro 1.743,83.

Profilo professionale quest'ultimo che secondo la relativa declaratoria contrattuale è proprio di quei " ...lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C". Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore; autolavacassonetti ; autocarri per trasporto rifiuti; autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 T., pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale. e/o meccanizzata di: sacchi; contenitori con capacità massima di 30 litri; bidoni con capacità massima di 360 litri...".

Appare allora evidente come per la decisione della causa appare essenziale determinare le mansioni in concreto svolte dal lavoratore.

A tale riguardo la resistente nei suoi atti sostiene che SU. Ma. An. non abbia in realtà mai svolto in via esclusiva la mansione di conducente di veicoli per la movimentazione ed il trasporto di rifiuti ma solo quella di operaio adibito (fino al 3\11\2015 in via non esclusiva e dal 23\12\2015 in via esclusiva) alle attività di spazzamento e raccolta rifiuti con l'ausilio di autoveicoli per i quali è richiesta la patente C in conformità con l'inquadramento contrattuale formalmente riconosciuto dalla azienda.

Così argomenta testualmente COOP. 134 Coop. Sociale nella sua memoria difensiva di costituzione tempestivamente depositata in data 8\09\2017 : " ...la mansione attribuita al lavoratore è quella di OPERAIO GENERICO ADDETTO

AI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, non facendosi alcun riferimento alla mansione di autista... Il sig. Su., inquadrato nel livello B1 del CCNL Coop. Sociali con mansione di operaio addetto ai servizi di igiene ambientale, non è pertanto qualificato nella mansione di autista, mansione differente rispetto a quella propria del Su.. 10. Nella specie, il ricorrente è stato adibito fino al 3.11.2015 ad attività "miste", consistenti sia nell'attività di spazzamento e raccolta rifiuti con l'ausilio di autoveicoli per i quali è richiesta la patente C, sia in altre tipologia di attività, quali: svuotamento dei cestelli dei cimiteri nel Comune di Rimini, spazzamento manuale, lavaggio mezzi, attività queste ultime per le quali non è richiesto il possesso della patente C...In data 23.12.2015 la Coop. 134 provvedeva pertanto a revocare il licenziamento comminato nei confronti del Su., occupandolo da quel momento in via esclusiva alle attività di raccolta rifiuti mediante autocarro, essendo lo stesso in possesso della patente C e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). 15. In particolare, il possesso della patente C+CQC determina il riconoscimento da parte del datore di lavoro in favore del sig. Su. di una specifica indennità, erroneamente denominata "IND. MANS. SUP. DA B1 A C1" ...16. Invero, la Coop. 134 riconosce a tutti i dipendenti inquadrati nel livello B1 del CCNL Coop. Sociali in possesso della patente C+CQC – con la quale è possibile guidare autocarri autorizzati al trasporto merci conto terzi con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate – una specifica indennità, quale l'indennità di guida con patente C+CQC Merci, nella specie riconosciuta al sig. Su. in quanto in possesso di tale patente, oltre della suddetta certificazione. 17. Tuttavia, tale indennità per il possesso della patente di guida C+CQC Merci – che si ribadisce essere stata erroneamente indicata in busta paga alla voce "IND. MANS. SUP. DA B1 A C1" – viene riconosciuta solo ai lavoratori in possesso della patente C che svolgano effettivamente attività di guida di autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Qualora infatti il dipendente, pur in possesso della patente C+CQC, non abbia svolto ore di guida con tali mezzi, non gli verrà corrisposta la suddetta indennità. 18. Nella specie, ciò risulta anche dalle buste paga del sig. Su. precedenti alla data del 23.12.2015 – a partire dalla quale è stato adibito in via esclusiva al servizio di raccolta rifiuti con autocarri stante la summenzionata certificazione medica –, dalle quali emerge che, sul totale delle ore lavorate, gli è stata riconosciuta la suddetta indennità per un numero di ore inferiore, in quanto il lavoratore nelle restanti ore si era occupato di altre attività – nella specie, svuotamento dei cestelli presenti nei cimiteri del Comune di Rimini, attività di spazzamento manuale, lavaggio dei mezzi – per lo svolgimento delle quali non è riconosciuta tale indennità ... 22. Ad ogni modo, l'attribuzione di tale indennità, nonostante la sua denominazione, non comporta un riconoscimento da parte della Cooperativa delle asserite mansioni superiori del livello C1 richiamate dal

sig. Su.... 25. Il sig. Su. non svolge dunque la mansione di autista, per lo svolgimento della quale, in particolare, è obbligatoria per legge l'attivazione del cronotachigrafo all'interno degli autoveicoli, necessario per il calcolo delle ore dedicate alla guida. 26. Nella specie, i mezzi utilizzati dal sig. Su. sono dotati di cronotachigrafo, tuttavia quest'ultimo non viene attivato durante il servizio in quanto gli autoveicoli destinati a servizi di nettezza urbana sono esonerati da tale obbligo per specifiche disposizioni previste in norme comunitarie (Reg. n. 3820/85/CEE, Reg n. 3821/85/CEE, Reg. 561/2006/CE). 27. Per tale ragione, la Coop. 134 correttamente inquadra i propri dipendenti che effettuino anche il servizio di raccolta rifiuti mediante autoveicoli con la qualifica di operaio e non di autista...".

Di diverso avviso il SU. il quale nel suo ricorso depositato in data 25/07/2017 afferma invece di avere sempre e solo espletato la mansione di conducente dei mezzi per il servizio di igiene ambientale adibito alle attività di raccolta, carico, scarico di rifiuti ed attività accessorie con l'ausilio di veicoli per la conduzione dei quali è richiesta la patente C : " ...Sin dall'assunzione il ricorrente è stato adibito alla conduzione dei mezzi per il servizio di igiene ambientale, mansione per la quale al Su. Ma. è stata assegnata l'attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, quale addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C-CQC" o superiore. Dal 01.01.2013 sempre ha operato e continua oggi ad operare con autonomia e responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato. 4- Il ricorrente ha svolto la propria attività di conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro. 5- Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie il ricorrente ha gestito con responsabilità ed autonomia la prestazione dei mezzi condotti, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico; autocarri per trasporto rifiuti. 6- Come operatore unico e quale conducente di autocompattatore è stato addetto alla raccolta manuale e/o meccanizzata di: sacchi; contenitori con capacità massima di 30 litri; bidoni con capacità massima di 360 litri; bidoni con capacità massima da 1700 litri. 7- Le attività svolte in totale autonomia e con piena responsabilità hanno riguardato anche quelle per le quali era necessario un secondo operatore che avrebbe dovuto essere di aiuto e supporto al ricorrente (carico e scarico di bidoni della capacità di 1700 litri. 8- Nonostante le effettive mansioni svolte Su. Ma. è stato inquadrato quale operaio inquadrato al livello B1 CCNL Cooperative

Sociali con la specifica mansione di autista per i mezzi con guida con patente B-C. 9- La conduzione dei mezzi sopracitati (superiori ai 35q.) era ed è indispensabile la patente C-CQC, la quale sola abilita alla conduzione di mezzi per il trasporto professionale (ricomprendendo la guida di veicoli di cui alle categorie C1, C e/o C+E) (Doc. 4). 10- In virtù della mansione superiore da sempre svolta gli è stata riconosciuta in busta paga una "indennità per mansione superiore" da B1 a C1 in quanto possessore di patente di categoria C – CQC (certificato di formazione professionale, qualificazione professionale) configurata come abilitazione per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose con mezzi di massa complessiva superiore a 35 quintali ...".

Così sintetizzata la presente vicenda processuale, l'espletata istruttoria ha pienamente confermato il fatto che il SU. all'interno della Cooperativa abbia sempre e solo svolto la mansione di conducente dei mezzi per il servizio di igiene ambientale addetto alle attività di raccolta, carico, scarico di rifiuti ed attività accessorie con l'ausilio di veicoli per la conduzione dei quali è richiesta la patente C munito di conoscenza di tecnica del lavoro e di responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Facendo fede sul punto :

- la dichiarazione confessoria della resistente circa il fatto che il ricorrente sia stato effettivamente sempre adibito ad attività di spazzamento e raccolta rifiuti con l'ausilio di autoveicoli per i quali è richiesta la patente C.
- il fatto che la datrice di lavoro abbia sempre significativamente riconosciuto in busta paga al SU. la speciale " indennità per mansione superiore da B1 a C1 " in quanto possessore di patente di categoria C-CQC (certificato di formazione professionale, qualificazione professionale) ;
- la deposizione testimoniale del collega di lavoro a nome RO. An. , che ha lavorato per la COOP dal 2012 al 2017 con mansioni di autista-operatore ecologico , il quale sentito sulle circostanze di cui al ricorso ha confermato i capitoli 2 (Vero è che Su. Ma. ha svolto sin dall'assunzione presso la Coop. l'Olmo (già Coop. Il Blu ed ora Coop. 134) 01.01.2013 e ancor oggi svolge l'attività di trasporto o movimentazione di rifiuti nel territorio di Rimini quale operatore nei servizi ambientali, quale conducente di automezzi per il servizio di igiene ambientale) , 4 (vero è che Su. Ma. conduce per la raccolta dei rifiuti quale autista della Cooperativa mezzi quali autocompattatori e autocarri superiori ai 35 quintali per la guida dei quali è richiesta la patente professionale C "CQC"), 5 (Vero è che Su. Ma. ha operato e continua oggi ad operare con

autonomia e responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato) : Confermo la circostanza per il periodo in cui io ho lavorato. ADR: Quando veniva rilevato un problema sul camion , non eravamo noi a fare direttamente la manutenzione ma il problema veniva segnalato. O vedevi delle spie o sentivi dei cigolii. ADR: Dovevamo verificare e segnalare quello che non andava. ADR: Noi ci occupavamo del rifornimento del gasolio mentre i livelli venivano controllati dai meccanici , 6 (Vero è che il ricorrente ha sempre svolto la propria attività sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti dalla cooperativa che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro) , 7 (Vero è che nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie il ricorrente ha sempre gestito con responsabilità ed autonomia la prestazione dei mezzi condotti, manovrando i comandi per il carico e scarico dei cassonetti e degli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati sia degli autocompattatori che degli autocarri) , 10 (Vero è che secondo le procedure impartite dalla Cooperativa Su. Ma. quale conducente avrebbe dovuto essere coadiuvato da operaio generico al quale impartire le direttive per la regolare raccolta dei bidoni di capacità superiore ai 1700 litri) : Confermo. ADR: Attualmente io lavoro alla COLAS di Riccione e faccio sempre l'operatore ecologico , non ricordo il livello di inquadramento ...".

- la deposizione testimoniale del collega di lavoro SABBA Pierluigi , dipendente di FORMULA AMBIENTE (con la quale la COOP 134 è consorziata) con mansioni di autista e operatore ecologico, il quale sentito sulle circostanze di cui al ricorso ha confermato i capitoli 2 (Vero è che Su. Ma. ha svolto sin dall'assunzione presso la Coop. l'Olmo (già Coop. Il Blu ed ora Coop. 134) 01.01.2013 e ancor oggi svolge l'attività di trasporto o movimentazione di rifiuti nel territorio di Rimini quale operatore nei servizi ambientali, quale conducente di automezzi per il servizio di igiene ambientale) : Confermo la circostanza. Lui guida mezzi di patente C. , 3 (Vero è che Su. Ma. conduce veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria superiore alla "C") , 4 (vero è che Su. Ma. conduce per la raccolta dei rifiuti quale autista della Cooperativa mezzi quali autocompattatori e autocarri superiori ai 35 q per la guida dei quali è richiesta la patente professionale C "CQC") , 5 (Vero è che Su. Ma. ha operato e continua oggi ad operare con autonomia e responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato) , 6 (Vero è che il ricorrente ha sempre svolto la propria attività sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti dalla cooperativa che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del

lavoro) : Confermo : io vedo il ricorrente operare e ritengo che lo stesso operi in maniera corretta secondo le prescrizioni di igiene ambientale. 7 (Vero è che nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie il ricorrente ha sempre gestito con responsabilità ed autonomia la prestazione dei mezzi condotti, manovrando i comandi per il carico e scarico dei cassonetti e degli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati sia degli autocompattatori che degli autocarri) : Confermo. Io ho visto il ricorrente gestire tutto con prontezza e sicurezza e 10 (Vero è che secondo le procedure impartite dalla Cooperativa Su. Ma. quale conducente avrebbe dovuto essere coadiuvato da operaio generico al quale impartire le direttive per la regolare raccolta dei bidoni di capacità superiore ai 1700 litri) : Confermo che la circostanza è vera se fosse stato applicato il CCNL FISE. Non so nulla del CCNL COOPERATIVE SOCIALI. La FORMULA AMBIENTE applica il FISE. ADR: La procedura operativa aziendale non può escludere la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008. ADR: Non conosco in particolare quali sono le direttive per la regolare raccolta dei bidoni di capacità superiore ai 1700 litri impartite dalla COOP 134. ADR: Io svolgo la stessa identica attività del ricorrente ".

- la deposizione testimoniale del collega di lavoro a nome BE. Gi. , che lavora per la COOP dal 1997 con mansioni di addetto alla raccolta rifiuti , il quale sentito sulle circostanze di cui alla memoria difensiva : in risposta al capitolo 1 (Vero che il sig. Su. è stato adibito fino al 3.11.2015 ad attività "miste", consistenti sia nell'attività di raccolta rifiuti con l'ausilio di autoveicoli per i quali è richiesta la patente C, sia in altre tipologie di attività, quali svuotamento dei cestelli dei cimiteri nel Comune di Rimini, spazzamento manuale, lavaggio mezzi, attività di raccolta cassonetti, cartone, rifiuti, attività queste ultime non più svolte a seguito del giudizio di inidoneità formulato dal medico competente?) : ha testualmente dichiarato : Il ricorrente ha lavorato con me nella raccolta rifiuti senza menzionare alcuna delle altre molteplici attività indicate nel capitolo che con tutta evidenza il ricorrente non ha mai svolto ; ha confermato il capitolo 3 (Vero che il sig. Su. conduce veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente C compresa, oltre alla certificazione CQC?) ; in risposta al capitolo 11 (Vero che il sig. Su. nello svolgimento dell'attività lavorativa è ed è sempre stato esentato dall'essere preparato professionalmente e supportato da un'adeguata conoscenza di tecnica del lavoro?) ha testualmente dichiarato : Penso che il ricorrente abbia avuto il supporto della mansione , vale a dire gli sia stata data una adeguata conoscenza del suo lavoro. ADR: Noi siamo stati formati da altri operatori che ci hanno insegnato come condurre i mezzi e in particolare come fare per innalzare i bidoni , scaricarli e tutto quello che riguarda il servizio della raccolta. ADR: Il ricorrente ha svolto una formazione

professionale per la conduzione dei mezzi ,ma non sulla loro manutenzione : abbiamo l'officina per questo. Noi facciamo il rifornimento ma non la manutenzione ordinaria ; ha confermato il capitolo 12 (Vero che il sig. Su., nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie, ha sempre eseguito la conduzione dei mezzi, ivi comprese le manovre per il carico e scarico di cassonetti e degli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati sia degli autocompattatori che degli autocarri, sulla base di specifiche indicazioni e direttive?) : Confermo la circostanza. ADR: I bidoni avevano una capacità che arrivava ai 1700 litri e vengono spostati con i mezzi. Se sono molto pesanti , il fatto viene segnalato e allora interviene un mezzo con due operatori..."

- la deposizione testimoniale della impiegata BR. El. , che lavora per la COOP dal 2008 con mansioni di referente dell'ufficio personale la quale - pur non avendo conoscenza diretta delle mansioni lavorative espletate dal ricorrente - sentita sulle circostanze di cui alla memoria difensiva , ha confermato il fatto che in epoca successiva al 23\12\2015 la Coop. 134 abbia occupato in via esclusiva il SU. alla attività di raccolta rifiuti mediante autocarro essendo lo stesso in possesso della patente C – CQC? (Confermo. Il medico aveva dichiarato che il SU. aveva dei problemi ed aveva dato l'idoneità solo per la raccolta e quindi il SU. fu adibito solo a quello) e che il ricorrente conduce veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente C compresa, oltre alla certificazione CQC?.

Risulta quindi ampiamente confermato dalla compiuta istruttoria che SU. Ma. in tutto l'arco temporale di vigenza del suo rapporto di lavoro (1\01\2013- 1\12\2016) abbia solo e sempre svolto l'attività di conducente di automezzi per il servizio di igiene ambientale adibito al trasporto e/o movimentazione di rifiuti con l'ausilio di veicoli per i quali è richiesta la patente C , essendo munito di conoscenza di tecnica del lavoro e responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Descrizione delle mansioni in concreto svolte dal ricorrente quest'ultima che corrisponde perfettamente allo specifico profilo professionale previsto dal CCNL Servizi Ambiente-FISE - Area Conduzione (area alla quale appartiene " ...il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell'ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in concorso con altri lavoratori dei quali può avere il coordinamento ...") Parametro

B LIVELLO 3 di " Addetto alle attività di raccolta, carico, scarico e attività accessorie con l'ausilio di veicoli (patente C), in concorso di uno o più addetti o in singolo ".

Essendo invece con tutta evidenza del tutto inadeguato il profilo professionale riconosciuto dalla cooperativa resistente di operatore addetto ai servizi ecologici - AUTISTA CON PATENTE B/C inquadrato al livello B1 (ex 3. livello) del CCNL COOPERATIVE SOCIALI.

Contratto collettivo quello delle Cooperative Sociali che non contiene alcun riferimento allo specifico settore della attività di raccolta di rifiuti , essendo previsti al suo interno solo le categorie professionali del tutto diverse di AUTISTA CON PATENTE B o C inquadrato al livello B1 il quale secondo la relativa declaratoria contrattuale " provvede alla guida di automezzi conducibili con patente B o C, per il trasporto di persone e/o beni; conosce e applica le normative inerenti il trasporto di persone in condizione di svantaggio e merci alimentari deteriorabili; controlla lo stato di efficienza degli autoveicoli e ne cura la relativa custodia; provvede all'individuazione e alla segnalazione di difetti, guasti ed anomalie di funzionamento e a riparazioni di tipo semplice, predispone rapporti di servizio nei quali effettua registrazioni ed annotazioni " , di AUTISTA CON PATENTE D o K inquadrato al livello C1 il quale secondo la relativa declaratoria contrattuale " provvede alla guida di automezzi conducibili con patente D o K, per il trasporto di persone e/o beni; conosce e applica le normative inerenti il trasporto di persone in condizione di svantaggio fisico; controlla lo stato di efficienza degli autoveicoli e ne cura la relativa custodia; provvede all'individuazione e alla segnalazione di difetti, guasti ed anomalie di funzionamento, predispone rapporti di servizio nei quali effettua registrazioni ed annotazioni " , di AUTISTA SOCCORRITORE inquadrato al livello C1 il quale secondo la relativa declaratoria contrattuale " provvede alla guida di automezzi di soccorso conducibili con patente B o C, per il trasporto del paziente e dell'equipe di soccorso, collaborando con il personale addetto alle operazioni di salita e discesa del paziente; deve essere in grado di coordinarsi in maniera corretta con gli altri membri dell'equipe di soccorso, di relazionarsi adeguatamente con il paziente, per l'efficacia dell'intervento. Deve saper controllare lo stato di efficienza degli autoveicoli e ne cura la relativa custodia; provvede all'individuazione e alla segnalazione di difetti, guasti ed anomalie di funzionamento, predispone rapporti di servizio nei quali effettua registrazioni ed annotazioni ..." e AUTISTA ACCOMPAGNATORE inquadrato al livello C1 il quale secondo la relativa declaratoria contrattuale "provvede alla guida di automezzi conducibili con patente B o C adibiti al trasporto di utenza

diversamente abile, occupandosi dell'attività di salita e discesa e del carico e fissaggio degli ausili; deve essere in grado di relazionarsi in maniera positiva e corretta con l'utente ed eventualmente con i familiari. Deve saper organizzare, sviluppare e ottimizzare il servizio di trasporto, controllare lo stato di efficienza degli autoveicoli ed occuparsi della relativa custodia; provvede all'individuazione e alla segnalazione di difetti, guasti ed anomalie di funzionamento, predispone rapporti di servizio nei quali effettua registrazioni ed annotazioni...".

Accertato dunque che SU. Ma. An. nel periodo 1\01\2013-1\12\2016 ha prestato in favore della società convenuta attività lavorativa di natura subordinata con le mansioni di conducente dei mezzi per il servizio di igiene ambientale addetto alle attività di raccolta, carico, scarico di rifiuti ed attività accessorie con l'ausilio di veicoli per la conduzione dei quali è richiesta la patente C e che al predetto rapporto di lavoro è applicabile a livello di trattamento retributivo il CCNL FISE, ne consegue che COOP. 134 Coop. Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore dovrà essere condannata a corrispondere a titolo di differenze retributive al ricorrente correttamente inquadrabile al livello B3 del CCNL Servizi Ambiente-FISE la somma complessiva di Euro 38.500,80 (di cui Euro 8.336,27 a titolo di TFR) secondo i conteggi non specificamente contestati allegati al ricorso al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT come per legge dal maturato al saldo ed alla integrale regolarizzazione previdenziale ed assicurativa del lavoratore.

Destituite di fondamento le argomentazioni di parte convenuta – iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione Emilia-Romagna al n. 683 e che esercita in via prevalente il " Servizio di igiene ambientale (nettezza urbana) quali spazzamento manuale e meccanizzato strade, raccolta, selezione e smaltimento di residui solidi urbani, pulizia di spiagge, gestione stazioni ecologiche " dal quale ricava oltre la metà (Euro 7.754.343,00) dei profitti aziendali pari a complessivi Euro 12.132.707,00 essendo risultata aggiudicataria di due gare di appalto indette da HERA Spa aventi ad oggetto 1) le prestazioni connesse al servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, raccolte differenziate, lavaggio contenitori, conduzione dei centri di raccolta nel territorio delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per il periodo 1.01.2012- 30.06.2013 (Proc. SRM n. 1113003197 – CIG n. 3332378D4E) e 2) l'affidamento delle prestazioni connesse al servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, raccolte differenziate, conduzione dei centri di raccolta, compresi i servizi accessori, e le prestazioni connesse al servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, compresi i servizi accessori, nel

territorio dei Comuni della Provincia di Rimini, per il periodo 1.01.2016-31.12.2017 (Proc. SRM n. 1512000) – che sostiene l'impossibilità di applicare un CCNL diverso da quello delle Cooperative Sociali sulla base delle seguenti considerazioni :

– il CCNL Cooperative Sociali applicato dalla resistente risulta conforme alla sua natura di Cooperativa Sociale di tipo B la quale, ai sensi della L. n. 381/1991 ha "lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio – sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali on di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" ; impiegando pacificamente COOP 134 una percentuale di lavoratori svantaggiati superiore a quella prevista dalla legge pari al 30% ;

– la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che il CCNL Cooperative Sociali "è applicabile a tutti i diversi tipi di attività che le cooperative sociali possono svolgere, ivi compresa la raccolta dei rifiuti, in relazione al quale il contratto collettivo attualmente vigente contempla figure professionali coerenti con la tipologia di detta attività, tra cui operai qualificati ed autisti con patenti per la guida degli automezzi in essa impiegati" (Cons. Stato, Sez. V, 11.7.2014, n. 3571 ; T.A.R. Veneto, sentenza n. 678/2017 – 27.10.2017 nello specifico settore della attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati) ;

– la Direzione Territoriale del Lavoro di Rimini ha accertato che il CCNL Cooperative Sociali applicato dalla azienda corrisponde all'oggetto della gara d'appalto indetta da HERA S.p.A. relativa a prestazioni connesse al servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani nel territorio della provincia di Rimini.

A tale riguardo si legge nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione della DTL di Rimini in data 19\08\2014 (doc. n. 12 allegato alla memoria difensiva di costituzione di seguito riportato per stralcio) : " ...La Cooperativa Sociale ECOSERVIZI L'OLMO Soc.Coop. a r.l (oggi Coop. 134) ai sensi degli artt. 1 e ss. della L. 381/1991 è inquadrata quale cooperativa sociale di tipo B e cioè avente « lo scopo di perseguire l'interesse della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ». A tal fine essa applica correttamente ai propri soci lavoratori il CCNL COOPERATIVE SOCIALI. Nel caso di specie, è stato accertato che l'impiego delle persone svantaggiate costituisce percentualmente almeno il 30% del totale dei lavoratori della cooperativa in ossequio a quanto previsto dalla normativa appena citata per la

finalità dell'ottenimento di sgravi contributivi per le prestazioni lavorative dei soci considerati "persone svantaggiate".

L'accertamento ispettivo ha evidenziato che, in merito al contratto d'appalto intercorrente tra la ditta HERA S.p.a., committente dei servizi ambientali di spazzamento e raccolta dei rifiuti, e la ditta ECOSERVIZI L'OLMO Soc.Coop. a r.l. (oggi Coop. 134) appaltatrice degli stessi servizi, opera l'ipotesi di deroga, relativamente ai lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice circa il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL FISE-ASSOAMBIENTE, già applicato dalla ditta committente. A tale proposito va evidenziato che, in tema di esternalizzazione dei servizi ambientali, l'art. 8, co.1., lett.d) del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE impone alle imprese appaltatrici dei servizi l'applicazione ai propri lavoratori dipendenti, per ciò che riguarda il trattamento economico e normativo del CCNL di riferimento della ditta appaltante con la sola ipotesi derogatoria di esclusione dell'applicazione di tale clausola per il personale svantaggiato nella ipotesi in cui l'ammontare del volume economico delle attività di trasferimento dei rifiuti non sia superiore alla quota complessiva del 5% o del 15% in caso di accordo sindacale. Nel contratto di esternalizzazione dei servizi ambientali tra HERA S.p.a. e la CICLAT AMBIENTE SOC.COOP., mandataria dell'affidamento di tali servizi mediante l'esecuzione dell'appalto alla ditta appaltatrice ECOSERVIZI L'OLMO Soc.Coop. a r.l. (oggi Coop. 134) si è realizzata l'ipotesi di deroga sopra citata in virtù della presenza del limite percentuale relativo al volume economico delle attività di trasferimento dei rifiuti ...".

Va allora evidenziato che l'art. 8 "Esternalizzazioni/internalizzazioni / integrazione sociale" del CCNL FEDERAMBIENTE prevede che in caso di esternalizzazione dei Servizi Ambientali sussista l'obbligo in generale per le imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL del settore dei servizi ambientali : " A) Le esternalizzazioni delle attività aziendali, di cui all'art. 3 "Ambito di applicazione", comma 1, che le parti intendono disciplinare sono: 1) quelle da effettuarsi mediante appalto o altre forme di affidamento; 2) quelle da effettuarsi mediante la costituzione di apposite società; 3) quelle da effettuarsi mediante affidamento da parte dell'ente pubblico. 1. I contratti di cui al precedente comma, punto 1 relativi ai servizi ambientali, di cui all'art. 3, comma 1 del vigente c.c.n.l., saranno conformati alle seguenti condizioni : ... d) obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dal c.c.n.l. del settore dei servizi ambientali, ivi compresa, in caso di passaggio di

gestione, l'applicazione dell'art. 6 secondo le modalità previste..." (pag. 21 e segg. doc. n. 24 allegato alla memoria difensiva).

In applicazione di tale clausola il bando di gara relativo al trasporto e raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel territorio dei Comuni della Provincia di Rimini redatto dalla Stazione Appaltante HERA Spa al paragrafo III 2.1 lettera m) prevedeva correttamente che l'impresa aggiudicataria della gara fosse obbligata a garantire ai propri dipendenti dedicati all'esecuzione del servizio i minimi di trattamento economico e normativo non inferiori a quelli del CCNL dei Servizi Ambientali (ex Federambiente-FISE), ivi compresa, in caso di passaggio di gestione, l'applicazione dell'art. 6 dello stesso CCNL (cfr. doc.11 pag. 6 lettera 1/ a allegato al ricorso).

Peraltro il CCNL FEDERAMBIENTE all'allegato II art. 8 bis " integrazione sociale e politiche del lavoro per le disabili e emarginate esposte a rischio di esclusione " al punto 6 dispone che "il personale svantaggiato individuato dal comma 2, può essere escluso dall'applicazione della clausola prevista dall'art. 8, comma 1, lett. d) del presente c.c.n.l. (relativa appunto nell'obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dal c.c.n.l. del settore dei servizi ambientali) per una quota complessiva e non superiore al 5% avendo a riferimento l'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del presente c.c.n.l., al netto del valore economico delle attività di trasferimento dei rifiuti, successivamente alle procedure previste dai commi 3, 4 e 5. Resta comunque l'obbligo per le cooperative sociali, di cui all'art. 1, lett. b) della legge 381/91, di assicurare ai propri soci e dipendenti le condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle previste da un c.c.n.l. stipulato con le OO.SS. comparativamente più rappresentative..." (pag. 13 doc. 25 allegato alla memoria difensiva).

Secondo COOP 134 , essendosi realizzata l'ipotesi di deroga prevista dall'art. 8 bis circa il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL FISE-ASSOAMBIENTE , doveva dunque trovare legittima applicazione nel caso di specie a tutto il personale dipendente della cooperativa resistente il CCNL COOPERATIVE SOCIALI in quanto CCNL stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

La tesi della resistente non appare condivisibile.

In primo luogo dal punto di vista formale , la deroga prevista dall'art. 8 bis è testualmente prevista solo con riferimento al " personale svantaggiato " -

condizione questa estranea all'odierno ricorrente e che individua le persone affette da criticità ex art. 4 della legge 381/1991 come gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori di età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni – ed inoltre limitatamente ad una quota complessiva non superiore al 5%.

La deroga non poteva quindi estendersi a tutti i dipendenti della Cooperativa come invece ritenuto dalla resistente sulla base di una arbitraria ed immotivata interpretazione estensiva fornita dalla Stazione Appaltante nelle sue lettere di chiarimento di cui ai documenti nn. 22 e 23 allegati alla memoria difensiva.

In ogni caso l'obbligo per le Cooperative Sociali di assicurare ai propri soci e dipendenti le condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle previste da un c.c.n.l. stipulato con le OO.SS. comparativamente più rappresentative, non significa di certo che debba essere necessariamente applicato sempre ed in ogni caso il CCNL COOPERATIVE SOCIALI.

Applicare indiscriminatamente il CCNL COOPERATIVE SOCIALI a tutti i rapporti di lavoro delle società cooperative comporterebbe infatti inevitabili sperequazioni sia in sede di gara di appalto tra aziende partecipanti che sul piano retributivo tra lavoratori che svolgono la stessa identica mansione.

La circostanza è stata ben evidenziata dal G.L. del Tribunale di Bologna nella sentenza n. 10/2019 in data 8-17 gennaio 2019 che, in un caso esattamente sovrapponibile a quello di cui è causa di un lavoratore di una cooperativa addetto come il SU. ad attività di conduzione di veicoli per la movimentazione ed il trasporto dei rifiuti inquadrato al livello B1 del CCNL COOPERATIVE SOCIALI, ha ritenuto correttamente applicabile al lavoratore l'inquadramento al livello B3 del CCNL FISE reclamato dal ricorrente nel presente procedimento.

Si riporta qui di seguito uno significativo stralcio della motivazione della sentenza citata "...l'applicabilità di uno speciale regime contrattuale per le cooperative sociali è previsto nei settori specifici di intervento di tali cooperative per favorire l'inclusione lavorativa di lavoratori svantaggiati ma non vale come regola in ogni settore perchè così impostata viene a smontare un canone essenziale del libero mercato che è la parità di condizioni dei partecipanti ad una gara di appalto in quanto, potendo offrire un prezzo più basso a danno dei propri

lavoratori (che in questo caso non sono assolutamente lavoratori svantaggiati se non nel trattamento economico) e dei concorrenti facilmente si aggiudicano la gara. Porre i partecipanti ad una gara in condizioni differenti costituisce certamente un vulnus alla libertà di iniziativa economica ex art. 41 Costituzione non accettabile perchè a pagarne le conseguenze sarebbe oltre la libera iniziativa economica anche il lavoratore che vedrebbe contratto il suo diritto ad una retribuzione adeguata ai criteri costituzionali dell'art. 36. Che le società cooperative possano e debbano partecipare ad ogni gara come previsto anche dal codice degli appalti è fuori discussione, quello che non è possibile consentire è che in nome di benefici, accordato per tutt'altre finalità, possano offrire servizi a prezzi non concorrenziali pagando i propri lavoratori meno degli altri. Un conto è il regime fiscale, altro il trattamento economico riservato ai lavoratori che non può essere peggiore nel caso, come quello in esame, ci troviamo non nell'esigenza di consentire l'inserimento di un soggetto svantaggiato nel mercato del lavoro ma di competere per la gestione di un servizio. Sostenere che « nell'ipotesi in cui (la cooperativa) fosse condannata a versare le somme richieste dal ricorrente in forza dell'applicazione del CCNL Fise, la Cooperativa si troverebbe a sopportare un danno tale per cui l'aggiudicazione dell'appalto in questione si risolverebbe con una grave perdita economica. Il costo per la resistente supererebbe infatti il corrispettivo per le prestazioni previsto dall'appalto » vuole dire in termini chiari e precisi che il prezzo offerto dalla cooperativa non sarebbe remunerativo sul mercato se si fosse tenuto conto dell'equa, nel senso di uguale ed adeguata, remunerazione dei propri lavoratori ma l'errore commesso dalla cooperativa non può ricadere certamente sulla parte debole del rapporto trilatero, cioè sui lavoratori... Per la cooperativa sociale che ha come scopo specifico e precipuo l'introduzione nel mercato del lavoro di persone svantaggiate la situazione particolare determina la possibilità di calcolare come adeguatamente remunerativo un trattamento economico inferiore rispetto ai canoni normali perchè c'è l'elemento in più dello svantaggio al quale soggiace il lavoratore che determina tale sacrificio, sicuramente da socializzare. Invece nei settori che non sono di specifico intervento della cooperativa sociale, e a maggior ragione rispetto a lavoratori non posti in condizioni di svantaggio per il mercato del lavoro, riconoscere la possibilità di corrispondere trattamenti fuori mercato, come confermato dalle stesse indicazioni della cooperativa quando spiega le ragioni per le quali si è aggiudicata l'appalto, cioè offrire condizioni fuori mercato ..." produrrebbe evidenti disparità di trattamento sia in sede di gara di appalto tra aziende partecipanti che sul piano retributivo tra lavoratori che svolgono la stessa identica mansione.

Nel caso che ci occupa risulta allora dimostrato come il settore prevalente di operatività della COOP 134 sia quello del Servizio di Igiene Ambientale dal quale ricava oltre la metà (Euro 7.754.343,00) dei profitti aziendali (pari a complessivi Euro 12.132.707,00) e che il ricorrente abbia sempre svolto l'attività di conducente di automezzi per il servizio di igiene ambientale adibito al trasporto e/o movimentazione di rifiuti con l'ausilio di veicoli per i quali è richiesta la patente C.

Profilo professionale quest'ultimo specificamente previsto dal CCNL Servizi Ambiente-FISE - Area Conduzione (area alla quale appartiene " ...il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell'ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in concorso con altri lavoratori dei quali può avere il coordinamento ...") Parametro B LIVELLO 3 ed invece del tutto estraneo al CCNL COOPERATIVE SOCIALI che per come dianzi visto prevede solo le diverse mansioni di AUTISTA MUNITO DI PATENTE B/C o D/K addetto alla guida di automezzi per il trasporto di persone e/o beni nonché di persone in condizione di svantaggio fisico e merci alimentari deteriorabili , AUTISTA SOCCORRITORE addetto alla guida di automezzi di soccorso conducibili con patente B o C. e di AUTISTA ACCOMPAGNATORE adibito alla guida di automezzi conducibili con patente B o C adibiti al trasporto di utenza diversamente abile.

Contratto collettivo quello delle COOPERATIVE SOCIALI che non contiene alcun riferimento allo specifico settore della attività di raccolta di rifiuti , comprendendo invece i seguenti profili professionali del tutto avulsi dal contesto lavorativo del ricorrente : Area/categoria A N.2 posizioni economiche, con i seguenti profili: A1) (ex 1. livello) Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali, addetta/o all'assolvimento di commissioni generiche, addetta/o ai servizi di spiaggia, ausiliaria/o ; A2) (ex 2. livello) Bagnina/o, operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina ; Area/categoria B N.1 posizione economica, con i seguenti profili: B1) (ex 3. livello) Operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetta/o all'infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o. Area/categoria C N.3 posizioni economiche, con i seguenti profili: C1) (ex 4. livello) Operaia/o

specializzata/o, cuoca/o, autista con patente D/K, autista soccorritrice/ore, autista accompagnatrice/ore, impiegata/o d'ordine, animatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o , operatrice/ore tecnico dell'assistenza, istruttrice/ore di attività manuali ed espressive, istruttrice/ore di nuoto, guida ; C2) (nuovo) Operatore Socio Sanitario effettivamente operante in servizi e strutture sociosanitarie ; C3) (ex 5. livello) Capo operaia/o, capo cuoca/o, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore ; Area/categoria D N.3 posizioni economiche, con i seguenti profili D1) (ex 5. livello) Educatrice/ore senza titolo , maestra/o di attività manuali ed espressive , guida con compiti di programmazione, massaggiatrice/ore , animatrice/ore con titolo , infermiera/ore generica/o , assistente all'infanzia con funzioni educative, operatrice/ore dell'inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto, operatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento. D2) (ex 6. Livello) Impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa , educatrice/ore professionale , assistente sociale , infermiere , capo cuoca/o-dietista , fisioterapista , terapeuta occupazionale , psicomotricista, logopedista , ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento. D3) (ex 7. Livello) Educatrice/ore professionale coordinatrice/ore. Area/categoria E N.2 posizioni economiche, con i seguenti profili: E1) (ex 7. livello) Capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici. E2) (ex 8. livello) Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o, sociologa/o, pedagoga, medico. Area/categoria F N.2 posizioni economiche, con i seguenti profili: F1) (ex 9. livello) Responsabile di area aziendale; psicologa/o - sociologa/o - pedagoga- medico, se in possesso di 5 anni di esperienza nel settore cooperativo. F2) (ex 10. livello) Responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale.

Va ulteriormente rimarcato come COOP 134 non abbia dedotto e nè provato di avere avviato alcun progetto specifico di inserimento sociale lavorativo di persone svantaggiate nei servizi ambientali oggetto dell'appalto (elemento questo che peraltro potrebbe astrattamente giustificare l'applicazione del CCNL COOPERATIVE SOCIALI nei confronti dei soli lavoratori in condizioni di criticità).

Circostanza questa evidenziata dal G.L. del Tribunale di Padova nell'ambito della sentenza n. 529/2017 in data 19/09/2017 che in un caso analogo ha accertato il diritto dei lavoratori di una cooperativa addetti , nell'ambito di un appalto , ai servizi di trasporto per la raccolta e smaltimento rifiuti a percepire un

trattamento e normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL del settore servizi (FISE).

Tenuto conto allora che il settore in cui opera prevalentemente COOP 134 è quello del Servizio di Igiene Ambientale ; che SU. svolge la sua prestazione lavorativa di conducente dei mezzi per il servizio di igiene ambientale addetto alle attività di raccolta, carico, scarico di rifiuti ed attività accessorie ; che nello specifico settore delle aziende private che operano nei Servizi di Igiene Ambientale trova applicazione il CCNL FISE stipulato con le OO.SS. comparativamente più rappresentative e previsto come obbligatorio in caso di esternalizzazione dall'art. 8 del CCNL FEDERAMBIENTE , appare quindi correttamente individuabile quale parametro del trattamento economico minimo obbligatoriamente applicabile al ricorrente quello previsto dal CCNL Servizi Ambiente – FISE.

Nè può fondatamente sostenersi – come pure fa la resistente nei suoi atti – che l'applicazione di un CCNL diverso rispetto a quello adottato dalla cooperativa si porrebbe in contrasto con i principi del pluralismo e della libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost. , del principio di libera iniziativa economica privata sancita dall'art. 41 Cost. , del principio di libertà di scelta da parte del datore di lavoro del CCNL applicabile in capo ai propri lavoratori , del principio di libertà di contrattazione individuale e collettiva delle condizioni di lavoro ex art. 1322 c.c. e della funzione sociale propria delle cooperative sociali di tipo B sancita dalla L. n. 381/1991.

Sul punto vanno qui conclusivamente richiamate per ragioni di economia processuale le argomentazioni contenute nella sentenza Cass. Sez. L. n. 4951 del 20\02\2019 (Rv. 653019 - 01 relatrice Carla PONTERIO) che in un caso analogo ha disapplicato il CCNL adottato da una cooperativa , confermando in particolare la decisione di merito che aveva dichiarato il diritto di una lavoratrice dipendente di una cooperativa aggiudicataria dell'appalto di vigilanza e guardiano ad essere retribuita in ragione delle tariffe salariali contenute nel CCNL PULIZIE MULTISERVIZI utilizzato quale parametro ai fini del trattamento economico minimo anzichè in base al CCNL PORTIERI E CUSTODI richiamato nel regolamento della cooperativa in quanto relativo ad un settore non sovrapponibile a quello oggetto dell'appalto.

Si riporta qui di seguito uno stralcio della motivazione della citata sentenza "...14. La L. n. 142 del 2001, nell'ottica di estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, ha disposto all'art. 3, comma 1, che: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20

maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo". 15. Sulla stessa linea si colloca la previsione dell'art. 6, comma 2, della medesima legge che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 9, lett. f), L. n. 30 del 2003, ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivi nazionali operasse solo per il "trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1", escludendo che il regolamento cooperativo potesse contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo. 16. In questo contesto è intervenuto il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008, che all'art. 7 comma 4 ha previsto: "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria". 17. Tale previsione, come si legge in Corte Cost. n. 51 del 2015, è stata adottata all'indomani del Protocollo d'intesa, sottoscritto il 10 ottobre 2007 da Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico, AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL, UIL, in cui il Governo assumeva l'impegno di avviare «ogni idonea iniziativa amministrativa affinché le cooperative adottino trattamenti economici complessivi del lavoro subordinato, previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte sociale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento» (punto C). L'obiettivo condiviso dai firmatari del Protocollo è di contestare l'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, che prevedano trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente, di cui all'art. 36 Cost., secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza in collegamento con l'art. 2099 cod. civ.". 18. L'art. 7 in esame, al pari dell'art. 3, L. n. 142 del 2001, richiama i trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e

sindacali comparativamente più rappresentative, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'[art. 36 Cost.](#), di cui si impone l'osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative. 19. Il fatto che nel tempo sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale di cui all'[art. 36 Cost.](#), non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, ad esempio, la previsione del salario minimo legale, suggerito dall'OIL come politica per garantire una "giusta retribuzione" (ed oggetto dell'art. 1, comma 7, lett. g) delle [legge delega n. 183 del 2014](#), in questa parte rimasta inattuata) oppure, come avvenuto nella materia in esame, attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva. 20. L'attuazione per via legislativa dell'[art. 36 Cost.](#), nella perdurante inattuazione dell'[art. 39 Cost.](#), non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo ma l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr. [Corte Cost. n. 51 del 2015](#)). 21. L'art. 7, L. n. 31 del 2008 presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito ("in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria") e attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria e quindi presumibilmente capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui all'[art. 36 Cost.](#), rispetto ai contratti conclusi da associazioni comparativamente minoritarie nella categoria. 22. Come si legge nella sentenza della [Corte Cost. n. 51 del 2015](#), "nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato ([art. 7, D.L. n. 248 del 2007](#), ndr.) si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza ([art. 36 Cost.](#)) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative", (in tal senso anche [Cass. n. 17583 del 2014](#); n. 19832 del 2013). 23. Dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all'[art. 36 Cost.](#), fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale

attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione. 24. Nella fattispecie oggetto di causa, il regolamento della società cooperativa faceva riferimento, al fine di individuare il trattamento economico dei soci lavoratori, al c.c.n.l. Portieri e Custodi. 25. La Corte d'appello, tenuto conto del settore in cui opera Sicuritalia, in base all'oggetto sociale, nonché della prestazioni rese dalla sig.ra Ciani nell'ambito dell'appalto per il servizio di vigilanza e guardiano presso la sede di La Spezia della MBDA Italia s.p.a., ha individuato quale parametro del trattamento economico minimo obbligatoriamente applicabile ai soci lavoratori della cooperativa Sicuritalia, quello previsto dal c.c.n.l. Multiservizi. 26. La Corte di merito ha escluso l'utilizzabilità del c.c.n.l. Portieri e Custodi (esattamente "contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati"), quale parametro ai fini del trattamento economico minimo, in quanto relativo ad un settore non sovrapponibile a quello oggetto dell'appalto...27. La decisione d'appello si fonda su una corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni sopra richiamate e dei contratti collettivi esaminati e si sottrae pertanto alle censure di violazione di legge mosse dalla società ricorrente...".

Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono il criterio generale della soccombenza.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro

visto l'[art. 429 c.p.c.](#);

pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da SU. Ma. An. con ricorso depositato il giorno 25\05\2017, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con COOP. 134 Coop. Sociale :

1) Accertato che SU. Ma. An. nel periodo 1\01\2013-1\12\2016 ha prestato in favore della società convenuta attività lavorativa di natura subordinata con le

mansioni di autista per la conduzione dei mezzi per il servizio di igiene ambientale e che al predetto rapporto di lavoro è applicabile a livello di trattamento retributivo il CCNL FISE , condanna COOP. 134 Coop. Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a titolo di differenze retributive al ricorrente correttamente inquadrabile al livello B3 del CCNL Servizi Ambiente – FISE la somma complessiva di Euro 38.500,80 (di cui Euro 8.336,27 a titolo di TFR) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali , oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT come per legge dal maturato al saldo.

2) Accerta il diritto della parte ricorrente alla integrale regolarizzazione previdenziale ed assicurativa per il periodo di lavoro sopra indicato.

3) Condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi Euro 4.657,00 (di cui Euro 607,00 a titolo di rimborso spese forfetarie), oltre ad Euro 259,00 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.

Motivazione in giorni 60.

Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 24/01/2019.